

Schema di contratto per ATTIVITÀ DI RICERCA

CONTRATTO

tra

il Comune di Cremona (di seguito, per brevità, “Committente”) con sede a Cremona, Piazza del Comune, 8, P. IVA/C.F. 00297960197, rappresentato dal Direttore del Settore Cultura, Musei e City Branding, Dott.ssa Maria Chiara Bondioni, nata a, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con decreto sindacale n.70375 del 30 settembre 2021

e

il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, “Dipartimento”), C.F. 80007270186 con sede in Cremona, Corso Garibaldi 178, rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 17, del Manuale di contabilità e controllo di gestione allegato al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Direttore, Prof. Claudio Vela, nato a, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento in data 14.12.2021

d’ora in avanti anche “parti” congiuntamente e “parte” singolarmente;

premessi e considerato che

- il Committente è interessato a realizzare il proseguimento del progetto A regola d'arte;
- il Dipartimento è impegnato in attività di ricerca teorica e sperimentale in Etnomusicologia;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto come pure gli allegati sebbene non materialmente acclusi per espressa volontà delle parti, ma acquisiti agli atti di ciascuna.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Committente affida al Dipartimento un’attività di ricerca in tema di sapere e saper fare liutario, secondo il seguente programma: contributo all'indagine relativa alla domanda “in cosa consiste il patrimonio da salvaguardare?” del Piano di Salvaguardia del sapere e saper fare liutario cremonese attraverso raccolta e sistematizzazione dei dati presenti online sui metodi di costruzione della liuteria cremonese, con particolare attenzione alla documentazione non edita e auto-prodotta; elaborazione di un piano di documentazione e di auto-documentazione audiovisiva.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2021, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 4 – Recesso e risoluzione

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata a.r. con un preavviso di 5 giorni.

In particolare il Committente si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività di ricerca. La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente contratto darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r..

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto il Committente corrisponderà al Dipartimento la quota del corrispettivo, in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività di ricerca.

Articolo 5 – Ammontare del contratto e modalità di pagamento

1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente contratto il Committente si impegna ad erogare al Dipartimento un corrispettivo complessivo stabilito in € 14.754,10 più IVA (€ 18.000 comprensivi di IVA).
2. Tale importo sarà corrisposto dal Committente a fronte di fattura emessa dal Dipartimento in un'unica soluzione.
3. La somma suddetta sarà versata dal Committente sul conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia, corrispondente al codice IBAN, numero del conto
4. Il Dipartimento dichiara fin da ora che null'altro avrà da pretendere nei confronti del Committente per lo svolgimento della ricerca e con riferimento ai risultati conseguiti, essendo il corrispettivo contrattuale comprensivo di ogni eventuale compensazione in merito.

Articolo 6 – Obblighi del Dipartimento

Il Dipartimento si impegna a:

- mettere a disposizione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il proprio personale, nonché le attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando tutte le conoscenze e le esperienze in merito;
- permettere al personale del Committente incaricato ed autorizzato dal Dipartimento l'accesso ai luoghi dove sono eseguiti i lavori per tutta la durata del presente contratto. In tal caso il personale del Committente dovrà uniformarsi alle disposizioni di prevenzione e protezione in vigore presso il Dipartimento, ivi comprese eventuali misure specifiche, ove necessario (sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti). Gli oneri derivanti

dall'applicazione di tali misure saranno concordati tra le parti, anche mediante accordi specifici;

- nominare, quale responsabile scientifico della ricerca, la Prof. Fulvia Caruso;
- predisporre, al termine della ricerca, una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del responsabile del Committente in tempo utile per la presentazione della rendicontazione a Regione Lombardia.

Articolo 7 – Obblighi della Committente

Il Committente si impegna a:

- fornire al Dipartimento tutte le informazioni disponibili necessarie allo svolgimento dei lavori del presente contratto, sia all'inizio sia nel corso dello stesso. Per quanto riguarda le informazioni confidenziali, il Committente si impegna a segnalare, di volta in volta, la natura della riservatezza di tali informazioni e delle precise responsabilità che impegnano i due contraenti. Le informazioni di natura riservata dovranno essere trattate come tali dal Dipartimento per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note al Dipartimento o siano di pubblico dominio o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza;
- garantire al personale dell'Università incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto l'accesso presso la propria sede e le sedi delle organizzazioni interessate alle attività stesse;
- nominare quale responsabile aziendale della ricerca la prof. Fulvia Caruso, qualificato a rappresentarla in tutti i suoi rapporti con l'Università;
- nell'eventualità in cui si rendesse necessario per una buona riuscita della ricerca, concorrere al suo svolgimento anche mediante l'utilizzo di personale, locali, beni e servizi rientranti nella propria disponibilità;
- fornire elenco del personale che intende accedere al Dipartimento.

Articolo 8 – Proprietà dei risultati

- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall'attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta ad entrambi i contraenti.
- Gli eventuali ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle invenzioni spettano in eguale misura ad entrambi i contraenti, previa menzione dell'Università per gli utilizzi del Committente.
- I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento, previo consenso scritto del Committente.

I risultati della ricerca, qualora non brevettabili o altrimenti tutelabili secondo la normativa vigente, potranno essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.

Articolo 9 – Riservatezza

Il Dipartimento si rende garante che il personale da essa destinato all'esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali, che otterrà dal Committente per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto, ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che siano tenuti a rispettare la riservatezza dei dati prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che siano a conoscenza delle disposizioni in materia di protezione dei dati che li riguardano.

Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni

- L'attività svolta da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
- Tutti i dipendenti del Committente che si rechino presso il Dipartimento e vi svolgano attività oggetto del presente contratto devono essere coperti da assicurazione, a carico del Committente, per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile verso terzi e infortuni.
- I dipendenti del Committente non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Dipartimento, se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile dello stesso.
- I dipendenti dell'Università fruiscono di tutela infortuni con l'INAIL (nella formula Gestione per conto dello Stato) e di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi.
- I dipendenti dell'Università non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Committente se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa.
- In caso di infortunio del personale delle parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, la parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra parte.

Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008:

- per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del Dipartimento, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 6 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto, anche attraverso il

coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli apalti, contratti d'opera e di somministrazione. Il suddetto responsabile assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il personale del Committente ospitato presso il Dipartimento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo.

- per quanto riguarda il Committente: il responsabile aziendale della ricerca di cui al precedente art. 7 si attiva al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto. Il suddetto responsabile sorveglia sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso il Committente.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://privacy.unipv.it/> e <https://www.comune.cremona.it/privacy>

Articolo 13 – Oneri fiscali

Il presente contratto:

- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990a) e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

- sarà bollato fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull'unico originale elettronico, dal Dipartimento, in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

Articolo 14 – Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

Articolo 15 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia.

Articolo 16 – Norme finali

- Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra l'eventuale variazione del responsabile scientifico delle attività.
- Eventuali variazioni al programma di ricerca che possano intervenire durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente contratto saranno concordate tra le parti in forma scritta, anche tramite scambio di lettera.
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Comune di Cremona
Settore Cultura,
Musei e City Branding
Il Direttore
Dott.ssa Maria Chiara Bondioni
(documento firmato digitalmente)

Dipartimento di Musicologia e Beni
Culturali
dell'Università degli Studi di Pavia
Il Direttore
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)